

			
Istituto Comprensivo di Paliano Via F.lli Beguinot 30/A - 03018 Paliano (Fr) - tel. 0775577257 - Cod. fis. 92027820601 – Cod. mecc. FRIC827005 – Cod. Univoco UF17RD E-mail: fric827005@istruzione.it – Pec: fric827005@pec.istruzione.it – Sito web: www.icpaliano.edu.it			Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Paliano, 08/02/2022

**A tutti i genitori
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA**

**p.c. Al Sindaco di Paliano Domenico Alfieri
Al Responsabile dei Servizi Sociali
(mensa/trasporto/accoglienza pre-scuola)
All'Assessore Eleonora Campoli
Ai volontari del Servizio Civile
Ai volontari del Servizio di Accoglienza**

**Al RSPP Architetto Fabio Battistini
Alla f.f. DSGA Caterina Proietti
SITO WEB**

OGGETTO: Comunicazioni del DS a seguito del D.L. n. 5 del 04/02/2022

“Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”

Annula e modifica le comunicazioni del Dirigente prot. n. 100 dell’11/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022 *“Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”*;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022 all’articolo 6 comma 6 prevede che “L’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo”;

VISTA la Circolare protocollo n. 0009498 del 04/02/2022-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute avente ad oggetto *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”*;

CONSIDERATO il VADEMECUM (Versione 21- rettificata, in data 06/02/2022 dal Ministero dagli errori presenti alla pagina 7) avente ad oggetto *“Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid 19”* realizzato dal Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Ministero dell’Istruzione (**ALLEGATO 1**);

CONSIDERATE le **FAQ** n. 1, 2, 3 pubblicate all'url <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html> dal Ministero dell'Istruzione Sezione n.1 - Organizzazione dell'attività scolastica.

COMUNICA

che le **nuove regole per la gestione delle quarantene e della Didattica Digitale Integrata** (previste dal D.L. n. 5 del 04/02/2022) sono diventate effettive **a partire dal 05/02/2022**.

RIPORTA

gli schemi presenti nel VADEMECUM **ALLEGATO 1** per la visualizzazione delle diverse misure per

- la didattica
- la presenza / il rientro in classe

SCUOLA dell'INFANZIA



SCUOLA PRIMARIA



SCUOLA SECONDARIA I GRADO



Tuttavia,

EVIDENZIA che

in base alla **circolare della Regione Lazio protocollo n. 0719344 del 15/09/2021 (ALLEGATO 2)**, **nelle scuole di questa regione gli alunni guariti da COVID** (a differenza da quello che è scritto nel suddetto Vademecum) sono **riammessi a scuola SOLO E SOLTANTO con CERTIFICAZIONE di fine isolamento** del Pediatra o del Medico di Medicina generale

Oggetto: Covid-19 - certificazioni mediche per assenza scolastica

In concomitanza alla ripresa delle attività scolastiche e educative, si richiama l'attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica:

- In linea con le indicazioni del DM n. 80 del 3/08/2020, confermate nel Piano Scuola 2021/2022 approvato con DM n. 257 del 06/08/2021, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza), la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita "previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica".
- Per gli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di secondo grado, la riammissione a scuola dopo assenza scolastica di più di 5 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza), sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n 7 "disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale" (art. 68) in quanto gli stessi certificati sono richiesti da "misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica".

Nei casi in cui si verificheranno **da n. 5 casi in su** (nelle sezioni della scuola dell'Infanzia e/o nelle classi della scuola Primaria) oppure **da n. 2 casi in su** (nelle classi della scuola Secondaria), **in base alle normative vigenti, tutto il personale scolastico è stato delegato a verificare** (anche tramite l'app **VERIFICAC19 all'OPZIONE "STUDENTI"**) il **GREEN PASS RAFFORZATO (cartaceo e/o digitale)** degli **alunni** per accertarsi quotidianamente che abbiano il diritto a frequentare **in presenza** e **la suddetta verifica e il relativo esito valido è necessitante per poter accedere in classe/sezione.**

Pertanto, **nei casi sopra riportati** la scuola invierà la dovuta comunicazione anche

- ai **volontari del servizio civile** e ai **responsabili del servizio di accoglienza pre-scuela per gli alunni della scuola primaria**
- ai **responsabili del servizio di trasporto comunale**

per le necessaria collaborazione nella **verifica preventiva rispetto al diritto di frequenza in presenza.**

SOTTOLINEA che

in base alla **Circolare del Ministero della Salute** protocollo n. **0009498 del 04/02/2022 DGPRES-DGPRES-P (ALLEGATO 3)** avente ad oggetto "**Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2**"

in caso di contatto stretto (e quindi anche per IL PERSONALE SCOLASTICO INTERNO ED ESTERNO) con un soggetto positivo extrascolastico

- a) si applica l'**autosorveglianza** (per 5 gg con obbligo di indossare mascherina ffp2 per 10 gg) **ai soggetti asintomatici** che
 - hanno ricevuto la dose **booster**
 - o hanno completato il **ciclo vaccinale primario entro 120 giorni**
 - o che sono **guariti entro 120 giorni**
 - o che sono **guariti dopo il completamento del ciclo primario**
- b) si applica la **quarantena pari a 5 giorni** con test antigenico o molecolare negativo all'uscita **ai soggetti asintomatici** che
 - **NON sono vaccinati**
 - **NON hanno completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste)
 - hanno **completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**
 - hanno **completato il ciclo vaccinale primario** oppure che siano **guariti** da precedente infezione da SARS-CoV-2 **da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.**

Infine,

RICORDA che

per gli **ALUNNI con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extra-scolastico**, i MMG/PLS provvedono ad effettuare l'**attestazione di inizio/fine quarantena** (DGR n. 852 del 17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020).

Ringraziando tutti per la collaborazione,
invia cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa IVANA NOBLER